Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 febbraio 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 9 FEBBRAIO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Edilsede S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1956. — **« S.A.M.E. » Società azionaria materiali edilizi, in Chiusi:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1956. — **« S.A.I.L. » Società azionaria industrie e lavorazioni, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1956. — **Comune di Barzio:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1957. — **Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1957. — **Idroelettrica Basso Piova, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 gennaio 1957. — **« LEO » Industrie chimiche farmaceutiche » società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1957. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1957. — **Unione editoriale italiana, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1956. — **Società imprese industriali, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1956. — **S.A.I.T. - Società per azioni industria tabacchi, in Orvieto:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1956. — **S.A.Co.M. - Società azionaria costruzioni meccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1956. — **Società per azioni Golfetto, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1957. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1956.

Nomina del commissario governativo del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo stesso anno, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 395, con il quale il comm. Vincenzo Ilotte venne nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino;

Vista la lettera in data 18 luglio 1956, con la quale il predetto comm. Ilotte ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta anzidetta e di procedere, ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, alla nomina di un commissario governativo nella persona dell'avv. Gianni Oberto, residente ad Ivrea, per la riorganizzazione amministrativa dell'Ente, in rapporto alle nuove esigenze determinatesi in seguito al decentramento dei servizi della pesca, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

L'avv. Gianni Oberto, residente ad Ivrea, è nominato commissario governativo del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, assumendo le funzioni degli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi del Consorzio stesso.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956
Registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 245

(806)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1956.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 5 maggio 1953 e modificato con propri decreti 17 luglio 1954 e 10 gennaio 1956;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al citato Istituto nell'adunanza del 22 settembre 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art 5, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona è così modificato:

Art. 5, primo comma Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 300.000.000 (trecento milioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 100.000 (centomila) ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio delle Marche nella seguente misura:

Ancona	quota n.	276	per L.	27.600.000
Ascoli Piceno.	»	426	» »	42.600.000
Fermo	»	270	» »	27.000.000
Fabriano	»	210	» »	21.000.000
Fano	»	210	» »	21.000.000
Jesi	»	342	» »	34.200.000
Loreto	»	102	» »	10.200.000
Macerata	»	750	» »	75.000.000
Pesaro	»	414	» »	41.400.000
	quote n.	3.000	per L.	300.000.000

La seguente disposizione dell'ultimo comma dello stesso art. 5 è soppressa: « Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito ed in unica soluzione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

(762)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1956.
Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere a carico delle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere sull'importo dovuto alle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1956 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli od esportati, è stabilito nella misura del cinque per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1.000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1957
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 76. — TAFURI

(763)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1956.
Rinnovazione della Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1957-1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sulla formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1240, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, sulla costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie, modificata con i decreti legislativi 23 novembre 1944, n. 403 e 8 aprile 1948, n. 514;

Ritenuto doversi provvedere alla ricostituzione della Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960;

Decreta:

Art. 1

Per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960, sono chiamati a fare parte della Commissione censuaria centrale:

a) per tutte e due le sezioni, i signori:

Membri effettivi:

Rumboldt dott. ing. Tito, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Bernardinetti dott. Benedetto, direttore generale delle Imposte dirette;

Rocco di Torrepadula avv. Alfonso, sostituto avvocato generale dello Stato;

Lombardo dott. Pietro, presidente di Sezione della Corte di cassazione;

Famularo prof. ing. Antonino, Jandolo prof. Eliseo, on. Medici prof. Giuseppe, Repaci prof Francesco Antonio, Tucci dott. ing. Michele, esperti.

Membri supplenti:

Chilanti avv. Pietro e Vanzetti prof. Carlo, esperti.

b) esclusivamente per la prima sezione, i signori:

Membri effettivi:

Albertario prof. Paolo, direttore generale in servizio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Salvatore dott. ing. Domenico, ispettore generale erariale, capo servizio alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Carrante prof. Aurelio, Morabito dott. ing. Fernando, Tofani prof. Mario, esperti.

Membri supplenti:

Platzer prof. Francesco e Proni prof. Giovanni, esperti.

c) esclusivamente per la seconda sezione, i signori:

Membri effettivi:

Romano dott. ing. Aquino, ispettore generale del Corpo del genio civile, in servizio al Ministero dei lavori pubblici;

Amoroso dott. ing. Salvatore, ispettore generale erariale, capo servizio alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Boaga prof. Giovanni, Pasquini avv. Benedetto, Ponti dott. ing. Carlo, esperti.

Membri supplenti:

Di Ricco prof. ing. Guido e Passerini prof. Osvaldo, esperti.

Art. 2.

In assenza o in caso di impedimento del Ministro per le finanze, la Commissione censuaria centrale sarà presieduta dal senatore on. prof. Giuseppe Medici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 269. — BENNATI

(764)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la « Darsena e il Promontorio del Castello », sita nell'ambito del comune di Vernazza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 settembre 1955, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la « Darsena e il Promontorio del Castello », sita nell'ambito del comune di Vernazza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vernazza;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vernazza, confinante: a nord, con la strada comunale di Monterosso, mappali 528, 543, 545 fino alla strada comunale Vernazza-Reggio; ad est, con la strada comunale Vernazza-Reggio; segue via San Francesco e via Agostino del Santo fino all'incrocio di via Roma; ferrovia Genova-La Spezia, segue mappale 454; mappali 455 e 456; segue strada vicinale Monticelli fino all'incrocio e seguenza della strada comunale Vernazza-Corniglia; a sud, con il mappale I e demanio Stato R.M.M. e mappale 463; ad ovest, demanio Stato R.M.M. mappali 463 e 296; segue mare Ligure; ferrovia Genova-La Spezia; fosso di Vagnarasca fino all'incrocio della strada comunale di Monterosso, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Vernazza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Verbale n. 3

Zona CINQUE TERRE Proposta di vincolo.

(*Omissis*).

La Commissione all'unanimità si esprime per il vincolo sia della località « Caletta » in Riomaggiore sia per la località « Darsena » in Vernazza e per la località « Fegina » in Monterosso.

La Commissione per le località « Caletta » e « Darsena » formula il vincolo in base al comma 3, art. 1, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e cioè quale complessi di cose immobili che conservano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale

Per la località di « Fegina » la Commissione formula il vincolo in base al comma 4, art. 1, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, cioè come bellezza panoramica considerata come quadro naturale con punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quella bellezza.

(657)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 026802, in data 26 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Guanti Michele e Costantino Domenico, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sin-

dacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), con i signori Strazzella Michele e Ziccardi Angelo Raffaele, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Guanti Michele e Costantino Domenico sono sostituiti, rispettivamente, con i signori Strazzella Michele e Ziccardi Angelo Raffaele, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 26647, in data 17 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Simonini Silvio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto deceduto, con il sig. Gentili Giorgio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Simonini Silvio è sostituito con il sig. Gentili Giorgio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(624)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1957.

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1955, che regola il rilascio in ogni Provincia delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi con autocarri, in aumento a quelle esistenti;

Ritenuta la opportunità di dettare norme per il caso in cui il contingente di autorizzazioni sia costituito da quantitativi residui di autorizzazioni già precedentemente ammesse in Provincie comprese nell'ambito dello stesso Compartimento della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e non accordate per insufficienza di domande;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di tre mesi stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1955 per la presentazione delle domande è ridotto ad un mese quando il provvedimento ministeriale previsto nel citato art. 1 riguarda autorizzazioni già ammesse con precedente provvedimento e non rilasciate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1957

Il Ministro: ANGELINI

(766)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 gennaio 1957.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di La Spezia.

Relazione illustrativa sulla proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di La Spezia

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre successivo, è stato sciolto il Consiglio provinciale di La Spezia e la provvisoria amministrazione della Provincia è stata affidata ad una Commissione straordinaria che ha assunto il proprio ufficio il 1° novembre 1956.

Le elezioni per la ricostituzione del predetto Consiglio dovrebbero aver luogo, pertanto, in questo periodo invernale in cui nella provincia di La Spezia, prevalentemente montana, con comunicazioni difficili per la sua rete stradale inadeguata, non è possibile addivenire alla convocazione dei comizi senza compromettere il concorso alle urne degli elettori ed una chiara manifestazione della volontà del corpo elettorale, con possibili ripercussioni sull'ordine pubblico.

D'altra parte la Commissione straordinaria ha riscontrato, nell'assumere le sue funzioni, che la Provincia versava in una grave situazione economica, con serio pericolo di una paralisi dei servizi dato che rimanevano da contrarre mutui a pareggio dei bilanci di ben quattro esercizi.

Attualmente l'Amministrazione è riuscita a condurre a termine le pratiche per il mutuo che si riferisce al bilancio 1953, sta perfezionando gli atti dei mutui per i bilanci 1954 e 1955 e deve ancora iniziare le operazioni per il mutuo dell'ultimo esercizio scaduto.

Si ritiene, pertanto, indispensabile anche sotto questo punto di vista, concederle un ulteriore periodo di gestione perchè possa addivenire ad una sistemazione della situazione finanziaria dell'Ente e mettere in grado l'Amministrazione ordinaria che subentrerà di svolgere la sua azione in piena normalità.

A ciò si deve aggiungere che l'Amministrazione straordinaria ha gettato le premesse e sta adoperandosi per la soluzione di annosi problemi quale la costruzione della nuova sede dell'Istituto tecnico nautico ed industriale, lo studio e l'approvazione del nuovo regolamento organico del personale, la ricostruzione delle carriere ed il conglobamento delle retribuzioni, l'istituzione di un efficiente laboratorio provinciale di igiene e profilassi, le questioni relative alla viabilità provinciale ed interprovinciale con particolare riguardo alle arterie di grande comunicazione; autocamionale della CISA, litoranee La Spezia-Sestri Levante e La Spezia-Marina di Carrara, la nuova organizzazione dei servizi manicomiali e di assistenza all'infanzia

Tutti questi problemi, in parte allo studio ed in parte in fase di realizzazione, verrebbero ad essere compromessi o almeno ritardati da una interruzione dell'attuale Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, ravvisandosi nel caso i motivi di ordine pubblico ed amministrativo cui fa cenno l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, ho disposto con mio decreto in data odierna una proroga di tre mesi della gestione straordinaria.

La Spezia, addì 25 gennaio 1957

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1956, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di La Spezia;

Considerato che la Commissione straordinaria per l'Amministrazione della provincia di La Spezia si è insediata il giorno 1° novembre 1956;

Considerato che per ragioni di ordine pubblico ed amministrativo non è possibile, alla scadenza del termine stabilito dalla legge, indire le elezioni per la ricostituzione del predetto Consiglio e che è, pertanto, necessario addivenire alla proroga consentita dalla legge stessa della gestione della Commissione straordinaria sopraindicata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 9 giugno 1947, 530;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di La Spezia è prorogato di tre mesi.

La Spezia, addì 25 gennaio 1957

Il prefetto: MENEGHINI

(805)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 febbraio 1957.
Proroga della gestione commissariale del comune di Rossano.

Relazione illustrativa in ordine alla proroga della gestione commissariale del comune di Rossano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956, è stato sciolto il Consiglio comunale di Rossano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Gennaro De Campora, vice prefetto ispettore.

Il predetto funzionario ha adottato un complesso di provvedimenti ed ha preso diverse iniziative per la riorganizzazione e maggiore efficienza dei servizi comunali e sopratutto per il risanamento della situazione finanziaria, che presenta un deficit di molte diecine di milioni, e per alleviare il fenomeno della disoccupazione che nel comune di Rossano è particolarmente grave.

Attesa la situazione precaria sotto tutti gli aspetti della civica azienda è opportuno che la valida opera di sistemazione generale intrapresa venga proseguita dallo stesso commissario

Inoltre il periodo invernale e le attuali avversità climatiche suggeriscono di rinviare la consultazione elettorale per l'Amministrazione ordinaria.

Per tali considerazioni, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Cosenza, addì 2 febbraio 1957

Il prefetto: SPANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1956, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Rossano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Gennaro De Campora, vice prefetto ispettore;

Considerato che l'8 febbraio 1957, viene a scadere il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per le nuove elezioni dell'Amministrazione ordinaria;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata per altri tre mesi, sia per dare modo al commissario di portare a termine alcune importanti questioni amministrative, sia perchè il clima rigido non rende opportuno la consultazione elettorale nel periodo invernale;

Visti l'art 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 10 aprile 1951, numero 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Rossano è prorogata di mesi tre.

Il vice prefetto ispettore, dott. Gennaro De Campora, continuerà ad espletare le funzioni di commissario del predetto Comune, con i poteri del Consiglio comunale, sino all'insediamento della nuova Amministrazione ordinaria.

Cosenza, addì 2 febbraio 1957

Il prefetto: SPANO

(821)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 gennaio 1957.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Trento.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Trento, emanato in data 8 agosto 1945, in applicazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Eduino Borzaga;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946 concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948 relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 6 aprile 1951 per l'approvazione all'Alto Commissariato dell'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma di Trento, successivamente ripresentato per sopravvenute pendenze fiscali;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 agosto 1951 e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » n. 25 del 17 agosto 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Considerato che nessuna altra opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati,

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	6.587.175,60
Debitori	»	2.351.034,05
Immobilizzi	»	236.970 —
Contributo Consocarni per rinuncia crediti di pari importo .	»	875.023 —
	L.	10.050.202,65

Passivo

Creditori	L.	7.646.196,40
Oneri d'esercizio:		
spese personale	»	1.152.537 —
altri oneri	»	1.251.469,25
	L.	10.050.202,65

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Trento è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Trento deliberato dal commissario liquidatore con il saldo a pareggio di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Trento saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Roma, addì 21 gennaio 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

(653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1957, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Salomi Umberto, residente nel comune di Campi Salentina, distretto notarile di Lecce, il 14 marzo 1957;

Alessio Giuseppe, residente nel comune di Torino, il 22 marzo 1957;

Venè Riccardo, residente nel comune di Carrara, distretto notarile di Massa, il 29 marzo 1957.

(825)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

Circolare n. A-27 in data 28 gennaio 1957, concernente l'Accordo di pagamento con l'Albania (n. 2).

(822)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Beniero Angelo di Dionisio, già esercente in Vicenza, via Canove Vecchie n. 13.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 144-VI.

(785)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ongaro Emma in Bordin fu Angelo, già esercente in Vicenza, via Torretti n. 37.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 10-VI.

(786)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1956, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Castaldo Orlando in data 24 ottobre 1955, per l'annullamento del decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, con il quale fu disposto il trasferimento, a favore della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, dei terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca, costituenti il « terzo residuo » della quota di espropriazione determinata nei confronti del ricorrente con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1652.

(824)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 1° dicembre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la *riforma fondiaria*, saranno *determinati in relazione alla decorrenza delle cedole* annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 22 ottobre 1956, senza opposizioni nei termini.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data 1-12-1956	Registrazione alla Corte dei conti			
						N.	Data	N.	Data	Reg. Agricoltura N.	Foglio	Lire
	Ente Puglia e Lucania											
1	BOLLETTIERI Gregorio fu Roberto . .	Irsina	83.97.80	3694	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	2268/172	19- 1-57	2	81	4.545.343
2	GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola	Laterza	12.34.85	3410	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	2277/181	16- 1-57	1	377	691.827
3	IATTA Giovanni fu Giuseppe	Bitonto	314.04.41	4289	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	2279/183	19- 1-57	2	82	36.622.038
4	ROMANAZZI Guglielmo di Giovanni . .	Palagianello	29.63.37	299	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	2290/194	19- 1-57	2	83	2.040.364
5	SCHIAVONE-PANNI Alfredo fu Vincenzo	Genzano	45.75.95	4286	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	2292/196	19- 1-57	2	84	4.002.233
6	SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE « SAN BASILIO », Anonima con sede in Roma	Pisticci	333.76.92	4150	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	2293/197	19- 1-57	2	86	31.635.112
7	VISOCCHI Margherita ed Elena fu Achille	Castelluccio dei Sauri	242.23.51	3310	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53	2298/202	19- 1-57	2	87	28.644.149

Roma, addì 31 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(720)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	362187	1.050 —	Marro Fernanda fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Carbillet *Anita* fu Luigi vedova Marro, dom. a Torino.	Marro Fernanda fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Carbillet *Anna* fu Luigi vedova Marro, dom. a Torino.
Id.	362189	350 —	Come sopra, con usufrutto a Carbillet *Anita* fu Luigi vedova di Marro Giuseppe, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto a Carbillet *Anna* fu Luigi vedova di Marro Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	55794	6.387,50	De Castro Giuseppina fu Giuseppe, moglie di Semerano *Giovanni* fu Angelo, dom. in Lecce, vincolato per dote.	De Castro Giuseppina fu Giuseppe, moglie di Semerano *Giacomo Giovanni* fu Angelo, dom. in Lecce, vincolato per dote.
Id.	133639	3.363,50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	111064	405 —	Maggiore Rosalia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Maggiore *Amari* Teresa fu Francesco, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a Maggiore *Maria* Teresa fu Francesco, dom. a Palermo.
Id.	111065	405 —	Maggiore Franca di Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Maggiore Franca di Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	150505	265 —	Maggiore Rosalia e Franca di Luigi, minori, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Maggiore Rosalia e Franca di Luigi, minori, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
P. Ric. R. 5% Serie 2ª	256	700 —	D'Innella Angelo od Angelo Gabriele fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Colella *Gina*, dom. a Spinazzola (Bari).	D'Innella Angelo od Angelo Gabriele fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Colella *Luigia*, dom. a Spinazzola (Bari).
Id. Serie 3ª	254	3.100 —	D'Innella Alberto fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Colella *Gina*, dom. a Spinazzola (Bari).	D'Innella Alberto fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Colella *Luigia*, dom. a Spinazzola (Bari).
Id.	255	2.400 —	D'Innella Angelo od Angelo Gabriele fu Michele, minore, ecc., come sopra.	D'Innella Angelo od Angelo Gabriele fu Michele, minore, ecc. come sopra.
P. R. 5 % (1936)	14286	780 —	Marrone *Domenica* fu Emanuele, moglie di Calamita Francesco fu Emanuele, dom. in Bitonto (Bari), vincolato per dote.	Marrone *Maria Domenica* fu Emanuele, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	214652	1.000 —	Ferraris Umberto fu Marco-Giovanni, dom. in Sostegno (Vercelli), con usufrutto a Quaglia *Ida* fu Marcellino, *nubile*, dom. a Sostegno (Vercelli).	Come contro, con usufrutto a Quaglia *Petronilla Ida* fu Marcellino, dom. a Sostegno (Vercelli).
Id.	214653	1.000 —	Ferraris Paolo fu Marco-Giovanni, dom. a Sostegno (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Ferraris Paolo fu Marco-Giovanni, dom. a Sostegno (Vercelli), con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	109010	371 —	*Tardoni* Urbano di Daniele, dom. a New-York.	*Tardani* Urbano di Daniele, dom. a New-York.
Id.	379588	2.100 —	Brega Annibale e Pietro fu Giacomo, eredi indivisi, dom. a San Damiano al Colle (Pavia), con usufrutto a Barni Maria fu Cristoforo ved. Brega *Giacomo*.	Come contro, con usufrutto a Barni Maria fu Cristoforo vedova Brega *Carlo*.
Id.	223200	700 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 gennaio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(725)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,89	624,94	624,92	624,90	624,92	624,91	624,925	624,92	624,92
$ Can.	652,25	652,25	653,50	652,50	652,30	652,20	652,625	651,50	652,125	652,50
Fr. Sv. lib.	145,55	145,56	145,50	145,63	145,55	145,55	145,54	145,78	145,55	145,55
Kr. D.	90,81	90,80	90,82	90,81	90,85	90,82	90,80	90,72	90,80	90,82
Kr. N.	88,01	88,01	88,03	88,03	88 —	88 —	88,03	88 —	88,01	88,02
Kr. Sv.	121,43	121,42	121,45	121,44	121,45	121,45	121,46	121,35	121,43	121,43
Fol.	165,03	165,01	165.03	165,01	165,05	165 —	165,03	165 —	165,02	165,05
Fr. B.	12,52	12,5275	12.52375	12,52375	12,5225	12,52	12,52125	12,52	12,52	12,52
Fr. Fr.	178,46	178,45	178,46	178,46	178,40	178,45	178,44	178,48	178,45	178,43
Fr. Sv. acc.	143,41	143,41	143,38	143,41	143,40	143,80	143,41	143,37	143,41	143,40
Lst.	1760,50	1760,25	1760,875	1761 —	1760,25	1760 —	1760,625	1760,30	1760,50	1760,375
Dm. occ.	149,82	149,82	149.82	149,82	149,78	149,82	149,82	149,84	149,82	149,82
Scell. Aust.	24,17	24,17	24,1725	24,17	24,18	24,17	24,17	24,1625	24,17	24,17

Media dei titoli dell'8 febbraio 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,15
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	89,025
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,15
Id. 5 % 1936	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,60

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	95,30
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	94,275
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	94 —
Id. % (» 1º gennaio 1963)	93,70
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	93,625
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	93,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	652,562
1 Franco svizzero lib.	145,585
1 Corona danese	90,805
1 Corona norvegese	88,03
1 Corona svedese	121,45
1 Fiorino olandese	165,02
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	178,45
1 Franco svizzero acc.	143,41
1 Lira sterlina	1760,812
1 Marco germanico	149,82
1 Scell. aust.	24,17

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 10 gennaio 1957, è stato revocato l'accreditamento, presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Benevento, del notaio dott. Domenicantonio Orlando, già conferitogli con decreto 22 dicembre 1930.

Il direttore generale: SCIPIONE

(823)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca (Rettifica)

N. 11315/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 8660 Gab. del 29 settembre 1956, con cui il cognome del sig. Visintini Ermanno, nato a Bolzano il 3 novembre 1930, venne ripristinato nella forma tedesca di Visintainer;

Vista la documentazione successivamente prodotta dal comune di Bolzano, dalla quale risulta che la esatta grafia del cognome originario del predetto è « Visentainer » e non « Visintainer » come precedentemente addotto;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare l'anzidetto decreto 29 settembre 1956, n. 8660 Gab.;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il proprio decreto 29 settembre 1956, n. 8660 Gab. di cui nelle premesse, è modificato nel senso che il cognome « Visintainer » devesi intendere sostituito con il cognome « Visentainer ».

Il sindaco del comune di Bolzano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bolzano, addì 28 gennaio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(715)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria degli idonei e nomina dei vincitori del concorso a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1955.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1956, registro n. 67, foglio n. 17, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato una votazione non inferiore all'idoneità:

1. Bosco Giorgio punti 134,6
2. Mancini Antonio » 124,4
3. Cattani Sergio » 121,4
4. Vanni d'Archirafi Raniero » 118,2
5. Biancheri Chiappori Borisio » 116,6
6. Crosetti Giovanni Battista » 116,4
7. Franceschi Roberto » 116,4
8. Rossi Oliviero » 116,2
9. Baldocci Pasquale Antonio » 115,8
10. Fulci Francesco Paolo » 114,2
11. Giacomelli Giorgio » 114
12. Saragat Giovanni » 113
13. Signorini Pier Franco » 113
14. Destefanis Emilio » 113
15. Ciarrapico Antonio » 112
16. Montano Enzo » 111,2
17. Santoro Giuseppe » 111,2
18. Leonini Riccardo » 110,6
19. Valenza Gian Luigi » 109,6
20. Ivancich Biaggini Giacomo » 109,2
21. Andriani Giovanni » 108,8
22. Bellelli Francesco » 108

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956
Registro n. 84 Esteri, foglio n. 155. — BAGNOLI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1956, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1956;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato nelle premesse e sono nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare a decorrere dal 12 novembre 1956 e nell'ordine seguente:

Bosco Giorgio;
Mancini Antonio;
Cattani Sergio;
Vanni d'Archirafi Raniero;
Biancheri Chiappori Borisio;
Crosetti Giovanni Battista, coniugato;
Franceschi Roberto;
Rossi Oliviero;
Baldocci Pasquale Antonio;
Fulci Francesco Paolo;
Giacomelli Giorgio;
Destefanis Emilio, profugo;
Saragat Giovanni, nato il 27 giugno 1926;
Bellelli Francesco, invalido di guerra.

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 57.250 pari a un dodicesimo dello stipendio stabilito per il coefficiente 229.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956
Registro n. 84 Esteri, foglio n. 156. — BAGNOLI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1956, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1956;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1956, in corso di registrazione, con il quale i concorrenti dichiarati vincitori del concorso predetto sono stati nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare a decorrere dal 12 novembre 1956;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che dà facoltà all'Amministrazione di assegnare ai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria posti disponibili nel limite del decimo di quelli messi a concorso;

Riconosciuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Decreta:

I concorrenti Signorini Pierfranco e Ciarrapico Antonio sono nominati nell'ordine volontari nella carriera diplomatico-consolare a decorrere dal 12 novembre 1956, prendendo posto dopo il pari grado Bellelli Francesco.

Ai suddetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 57.250 pari ad un dodicesimo dello stipendio stabilito per il coefficiente 229.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956
Registro n. 84 Esteri, foglio n. 154. — BAGNOLI

(811)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe 4ª.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) a quarantacinque anni coloro che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *e*) si cumulano tra loro purchè il candidato non superi, complessivamente, i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 251.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspirani che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo per i reggenti non di ruolo di segreteria comunali in servizio alla data della pubblicazione del presente bando, che abbiano prestato due anni di ininterrotto e lodevole servizio, per i quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile debbono pervenire alla Prefettura della provincia in cui il candidato risiede entro il termine perentorio di giorni cinquanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande, gli aspiranti debbono indicare chiaramente le loro generalità e il loro domicilio e devono, altresì, dichiarare:

la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3 possono essere ammessi al concorso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal bollo e data apposti dalla Prefettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; titolo di studio superiore alle licenze di scuola media superiore; diploma del corso di perfezionamento per segretario comunale, ecc.);

c) i documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 5, n. 6 e dall'art. 8;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di 35 anni;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) talloncino di ricevuta di vaglia postale, dell'ammontare di L. 300, quale tassa di concorso, intestato alla Prefettura della provincia nella quale risiede il candidato, con la indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200 per ciascun foglio, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 100, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati, che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità.

I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento adottato dall'apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dei territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tali circostanze mediante attestazione, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia dove risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono presentare il provvedimento del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, devono presentare un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni 30, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°;

2) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 100 e legalizzati dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 131, numeri 3 e 15, del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto;

6) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 6.

Il servizio prestato in qualità di segretario comunale reggente e quello di impiegato comunale di ruolo dovrà essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, rispettivamente, dal prefetto della Provincia e dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali o in qualità di segretario comunale reggente sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 5) del precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 3.

Art. 9.

Per quanto non espressamene previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 28 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(792)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, riservato agli insegnanti elementari di ruolo, a venti posti di missione presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di missione presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica per il triennio 1957-58, 1958-59 e 1959-60, riservato agli insegnanti elementari di ruolo che hanno superato il concorso di ammissione al magistero per la frequenza al « Corso di vigilanza scolastica ».

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero della pubblica istruzione, debbono, a pena di nullità, pervenire al provveditore agli studi della Provincia nella quale il maestro ha la sede di titolarità, non oltre il 31 marzo 1957 ed essere corredate di:

1) un certificato attestante la durata del servizio prestato quale maestro elementare di ruolo o quale direttore didattico incaricato e le qualifiche riportate per detto servizio;

2) un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato « Corso di vigilanza scolastica ».

Inoltre, i candidati potranno allegare alla domanda:

a) un certificato delle votazioni conseguite negli esami eventualmente sostenuti presso le Facoltà e gli Istituti superiori predetti;

b) altri eventuali titoli di studio;

c) eventuali pubblicazioni.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 3.

I provveditori agli studi sottoporranno le domande di cui all'articolo precedente e la relativa documentazione all'esame del Consiglio scolastico provinciale, il quale, sulla base degli atti presentati dagli interessati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprimerà per ogni maestro motivato parere sull'idoneità dello stesso a partecipare al concorso indetto con il presente decreto.

Art. 4.

La conservazione della missione è subordinata alla frequenza del corso ed al conseguimento negli esami, da sostenersi nell'anno accademico per il quale sono previsti, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

La missione cessa con la fine dell'anno accademico 1959-60 e comunque cessa con la fine del corso regolare degli studi per coloro che sono iscritti, all'atto della presentazione della domanda, al secondo o al terzo anno di corso.

Roma, addì 26 gennaio 1957

Il Ministro: ROSSI

(793)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico igienista vacante nell'ufficio sanitario del comune di Terni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il decreto prefettizio n. 15808 Div. sanità, in data 12 luglio 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per un posto di medico igienista vacante nell'ufficio sanitario del comune di Terni;

Rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale di Terni n. 20 del 3 gennaio 1957, la Commissione giudicatrice del concorso stesso è stata così costituita:

Presidente:
Secci Emilio, sindaco del comune di Terni.

Componenti:
De Chigi prof. dott. Melchiorre, professore d'igiene dell'Università di Padova;
Beretta prof. dott. Alessandro, professore di patologia medica dell'Università di Perugia;
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale di Terni;
Margariti dott. Antonino, ufficiale sanitario del comune di Terni.

Segretario:
Jorio dott. Giovanni, segretario capo divisione del comune di Terni.

La Commissione giudicatrice che avrà la sua sede in Terni, inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Terni, addì 30 gennaio 1957

Il prefetto: SPECIALE

(730)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto pari numero, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembré 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:
Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Cattaneo prof. Piero, docente in clinica ostetrica;
Frasca dott. Giorgio, specialista in ostetricia;
Zidar Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Iaboni dott. Ugo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

L'Aquila, addì 26 gennaio 1957

Il prefetto: MOROSI

(733)

PREFETTURA DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1955, è così costituita:

Presidente:
But dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tulumello dott. Salvatore, veterinario provinciale;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Menzani prof. dott. Cesare, docente in igiene e polizia veterinaria sanitaria;
Flangini dott. Renato, veterinario condotto.

Segretario:
Janiri dott. Guido, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Verona.

Verona, addì 18 gennaio 1957

Il prefetto: GAIA

(732)

PREFETTURA DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1956, n. 21623, col quale veniva indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei medici ai sensi dell'art. 50 del citato regio decreto n. 281 e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Turco dott. Raimondo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Dalice dott. Alberto, medico provinciale;

David dott. Mario, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Senigallia;

Mazzanti dott. Werter, ff. primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Ancona;

Ascari Gisella, ostetrica condotta.

Segretario:

Guida dott. Tullio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Ancona, addì 24 gennaio 1957

Il prefetto: CASO

(794)

PREFETTURA DI CATANIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.20/13717, in data 21 febbraio 1955, con il quale il prof. Giuseppe Iacono, docente in ostetricia e ginecologia, è stato nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953;

Considerato che il predetto prof. Iacono ha chiesto di essere esonerato da tale incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Iacono, è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, il dott. Patanè Luciano, specialista in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 24 gennaio 1957

Il prefetto: RIZZO

(734)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.20/12329, in data 11 ottobre 1955, con il quale il dott. Francesco Puglisi, vice prefetto, è stato nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953;

Considerato che il predetto dott. Puglisi è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Dente è nominato presidente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 24 gennaio 1957

Il prefetto: RIZZO

(735)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 31 marzo 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto ispettore.

Membri:

Duce dott. Aldo, medico provinciale;

Goisis prof. Mario, aiuto clinica ostetrica di Università;

Puxeddu prof. Efisio, libero docente di ostetricia e ginecologia;

Degli Agostini Clelia, ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Bullitta dott. Nicolò, consigliere di 3ª classe, Ministero degli interni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Cagliari, addì 9 gennaio 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

(795)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1956, n. 6576, con cui il vice prefetto dott. Paolo Pizzolo veniva nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1951;

Considerato che il vice prefetto Pizzolo è stato collocato in aspettativa per motivi di salute e che pertanto, si rende necessario provvedere per la di lui sostituzione;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Paolo Pizzolo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento, al 30 novembre 1951, il vice prefetto ff. dott. Salvatore Rovella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 gennaio 1957

Il prefetto: SABINO

(738)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1956, n. 6625, con cui il vice prefetto dott. Paolo Pizzolo veniva nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1952;

Considerato che il vice prefetto Pizzolo è stato collocato in aspettativa per motivi di salute e che, pertanto, si rende necessario provvedere per la di lui sostituzione;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Paolo Pizzolo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento, al 30 novembre 1952, il vice prefetto ff. dott. Salvatore Rovella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 gennaio 1957

Il prefetto: SABINO

(739)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1956, n. 6624, con cui il vice prefetto dott. Paolo Pizzolo veniva nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1953;

Considerato che il vice prefetto Pizzolo è stato collocato in aspettativa per motivi di salute e che, pertanto, si rende necessario provvedere per la di lui sostituzione;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Paolo Pizzolo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento, al 30 novembre 1953, il vice prefetto ff. dott. Salvatore Rovella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 gennaio 1957

Il prefetto: SABINO

(737)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1956, n. 33391, con cui il vice prefetto dott. Paolo Pizzolo veniva nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1953;

Considerato che il vice prefetto Pizzolo è stato collocato in aspettativa per motivi di salute e che, pertanto, si rende necessario provvedere per la di lui sostituzione;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Paolo Pizzolo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento, al 30 novembre 1953, il vice prefetto ff. dott. Salvatore Rovella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 18 gennaio 1957

Il prefetto: SABINO

(736)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.